

Paolo Ghidoni

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Bruni 26 - 25121 Brescia

Telefono 030/2943605 - Fax 0302939109

E-mail: ghidoni@bogarelliassociati.it – PEC: paolo.ghidoni@odcecbrescia.it

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO ESERCIZIO E AL BILANCIO SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2020 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C. E AI SENSI DEL D.LGS N. 112 DEL 03 LUGLIO 2017

All'assemblea dei soci dell'impresa sociale **AMBIENTE PARCO SRL IMPRESA SOCIALE ETS**
ANNO 2020

Si rende noto preliminarmente che l'obbligo di nomina del sindaco unico per le imprese sociali, è imposto dal D.lgs. 112 del 03 luglio 2017, a prescindere da parametri dimensionali della società. Pertanto il compito e la funzione del Sindaco unico nelle imprese sociali è duplice ossia:

- da un lato vigilare sull'osservanza da parte degli organi sociali della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231;
- dall'altro, il Sindaco unico ha compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali dell'impresa ai sensi del D.lgs. 112/2017 e di attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida decretate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre si rende noto altresì che non è prevista la figura del revisore in quanto non sono stati superati i limiti dimensionali indicati al primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

La presente relazione è stata redatta dal Sindaco unico, dopo aver rinunciato esplicitamente al periodo previsto dalla legge in quanto la convocazione della assemblea è avvenuta in un termine inferiore a 30 gg. e la relazione dell'organo di controllo è stata consegnata in tempo utile per il suo deposito presso la sede dell'impresa sociale, nei giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento.

L'organo di controllo certifica che l'amministratore unico ha predisposto il bilancio sociale di "Ambienteparco" tenendo in considerazione le nuove Linee guida del decreto 4 luglio 2020 del ministero del lavoro. Il documento è pertanto composto da:

- una prima parte introduttiva circa la metodologia adottata per la redazione del documento;
- una seconda parte relativa alle attività svolte dall'impresa sociale;

Paolo Ghidoni

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Bruni 26 - 25121 Brescia

Telefono 030/2943605 - Fax 0302939109

E-mail: ghidoni@bogarelliassociati.it – PEC: paolo.ghidoni@odcecbrescia.it

-
- una terza parte relativa alla struttura, al governo e all'amministrazione dell'impresa sociale;
 - una quarta parte relativa alle persone che operano nell'impresa sociale;
 - una quinta parte relativa agli obiettivi e alle attività;
 - sesta parte relativa alla situazione economica – finanziaria
 - settima parte relativa alle altre informazioni (controversie/dimensione ambientale)
 - ottava parte relativa al monitoraggio svolto dall'organo di controllo

Il Sindaco unico attesta che il bilancio sociale oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dei soci del 20 aprile 2021 è redatto in conformità alle più aggiornate linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo altresì conto della natura dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa sociale.

Responsabilità degli Amministratori e del sindaco unico per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c..

Il Sindaco unico ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare ha verificato i libri sociali ed incontrato l'amministratore unico tre volte nel corso del 2020 o in presenza o in modalità telematica, non ravvisando violazioni della legge e dello statuto. Il Sindaco unico ha acquisito dall'Amministratore, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, dal punto di vista economico, patrimoniale e

Paolo Ghidoni

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Bruni 26 - 25121 Brescia

Telefono 030/2943605 - Fax 0302939109

E-mail: ghidoni@bogarelliassociati.it – PEC: paolo.ghidoni@odcecbrescia.it

finanziario, in particolare ho preso informazioni sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze e in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. Ho rilevato inoltre, che le operazioni poste in essere e le delibere assunte dall'Organo Amministrativo nel corso dell'esercizio sociale non sono risultate difformi dalla legge e dallo statuto, manifestamente imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale o comunque da recare danno all'impresa, lesive dei diritti dei soci, e finalizzate al raggiungimento di obiettivi diversi dal conseguimento dell'oggetto sociale. Durante le verifiche periodiche, il Sindaco unico ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dall'impresa, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con la struttura amministrativa su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni, si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. Nel corso dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 2409-septies del Codice Civile, il Sindaco ha vigilato sull'assetto amministrativo e contabile, il quale osservato nel suo concreto funzionamento, è risultato affidabile ed adeguato a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Si dà atto che nello svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato degli organi sociali sopra illustrata: - non sono emersi fatti censurabili od omissioni, - non sono pervenute al Collegio sindacale denunce di cui all'art. 2408 e 2409 cc, - non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c. Nel corso dell'esercizio il Sindaco non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Relativamente alla continuità aziendale e alla deroga concessa ex lege, il Sindaco richiama nella presente l'informativa resa dagli Amministratori nella nota integrativa, condividendone il contenuto: "in un esercizio in cui le attività economiche sono state comunque influenzate dagli effetti della grave emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività, in applicazione della deroga all'articolo 2423-bis, c.1, n.1, prevista dall'art. 38-quater del D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020, in quanto al 31.12.2020, senza tener conto degli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell'esercizio, sussisteva la continuità aziendale. Si dà evidenza del fatto che la società, a causa degli impatti economici dovuti al Covid-19, ha subito una contrazione della produzione nonché del fatturato che ha influito negativamente sul risultato dell'esercizio

Paolo Ghidoni

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Bruni 26 - 25121 Brescia

Telefono 030/2943605 - Fax 0302939109

E-mail: ghidoni@bogarelliassociati.it – PEC: paolo.ghidoni@odcecbrescia.it

in commento. Alla luce di dette considerazioni si è proceduto ad aggiornare la valutazione della sussistenza della continuità aziendale, giungendo alla conclusione che l'applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora appropriato ancorché soggetto a significative incertezze.”

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il Sindaco ha vigilato sull'impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Il Sindaco dà atto che: - lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti, rispettivamente, in conformità agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile; - nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall'art. 2423-bis C.C., in particolare, sono stati applicati i principi della prudenza e della prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della prevalenza della sostanza dell'operazione.

La Nota Integrativa è stata redatta seguendo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici dell'organo di controllo ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni. I criteri di valutazione seguiti dall'Amministratore nella redazione del Bilancio sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dai controlli effettuati si è rilevato, altresì, che i ricavi, i proventi, gli oneri ed i costi sono stati imputati secondo il principio di competenza economico-temporale. Per quanto a conoscenza del Sindaco, l'Amministratore, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma 5, del Codice Civile e pertanto il giudizio rilasciato dal Sindaco unico è positivo.

In fede

Dott. Paolo Ghidoni

Brescia 4 aprile 2021